

Copia

Studio Legale avv. Raffaele Maria Sparano

Belvedere M.mo via G. Fortunato n.86

Tel. - Fax 0985/84222

N. 97/8/DRG.
N. 107/DRG.
98/2010
N. 161/2010/CRON

COMUNE DI BELVEDERE M.MO
Provincia di Cosenza

GIUDICE DI PACE BELVEDERE M.MO

20 SET 2013

Prot. N°

15010

Ricorso per decreto ingiuntivo.

La Cooperativa sociale Sociality 3000 in persona del suo Presidente p.t. con sede in Belvedere M.mo corso Europa, 60, elettivamente domiciliata in Belvedere Marittimo presso lo studio dell' avv. Raffaele Maria Sparano che la rappresenta e difende, giusto mandato a margine del presente atto, espone quanto segue.

Premesso

- Che in data 23.12.2008 il Sindaco di Belvedere M.mo rendeva Ordinanza Contingibile ed Urgente contraddistinta con il num. 287/2008 con la quale ordinava alla Cooperativa sociale Sociality 3000 "l'affidamento del servizio di raccolta rifiuti differenziata Porta a Porta relativamente alla consegna ed al prelievo dei sacchetti";

che il suddetto servizio prevedeva la raccolta di carta e cartone, multimateriale (plastica, vetro, lattine), materiale organico (frazione umida dei rifiuti urbani) da utenze familiari e commerciali di Belvedere M.mo;

che il suddetto servizio doveva avvenire nelle seguenti zone: centro storico, via Pepe, zona Marina, via G. Fiorillo, S. Antonio Abate, Castromurro a decorrere dal 01.06.2008 al 31.12.2008 per un compenso di € 3.650,00 Iva compresa al 10% da

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado, compresa l'esecuzione conferendogli ogni facoltà di legge, compresa quella di rinunziare e di accettare rinunzie agli atti, transigere e quietanzare, ed eventualmente estinguere la procedura nonché di chiamare in causa eventuali terzi

L'avv.

Eleggo domicilio in Belvedere M.mo presso il suo studio sito in Belvedere M.mo, via G. Fortunato n.86

Ai sensi della legge 196/03, nel sottoscrivere il presente mandato, dichiaro, formalmente, di acconsentire al trattamento dei miei dati personali e confermo inoltre di essere stato informato, ai sensi della succitata Legge, e di avere ricevuto lettura dei diritti previsti dalla norma

Adli

23.12.08

SOCIALITY 3000

Cooperativa sociale a r.l.

Sede Leg. Corso Europa, 60

BELVEDERE M.MO (Cs)

Partita IVA 02744070987

E' AUTENTICA

Sc

R. Sparano

SEP. 29/6/2010

corrispondersi mensilmente dietro presentazione di apposita fatturazione;

che il comune di Belvedere M.mo provvedeva a versare il solo corrispettivo relativo al mese di giugno 2008 omettendo il pagamento delle successive mensilità;

che la raccolta veniva svolta dal personale posto alle dipendenze della suddetta cooperativa nelle zone indicate nella suddetta Ordinanza

Che pertanto la cooperativa Sociality 3000 accredita, per il mese di novembre 2008, la somma di € 3.650 iva compresa;

che nonostante numerosi solleciti verbali, a mezzo del Presidente p.t., il comune di Belvedere non ha inteso pagare;

che, atteso che il credito è supportato da prova scritta chiede che il presente decreto sia dichiarato provvisoriamente esecutivo

Tanto premesso la cooperativa Sociale Sociality 3000 come sopra rappresentata e difesa,


CHIEDE

Che il Giudice di pace adito, ingiunga al Comune di Belvedere M.mo in persona del sindaco p.t. di pagare immediatamente in favore del ricorrente, per la causale di cui in premessa, la complessiva cifra di euro 3.650,00 oltre interessi, spese, diritti ed onorario del presente procedimento, oltre IVA. E CPA come per legge, nonché spese successive occorrenti.

Allega: copia ordinanza, fattura ed estratto registro Iva;

Belvedere Marittimo li 20.02.2009

(avv. Raffaele Maria Sparano)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Raffaele Maria Sparano', written over the typed name.



Ufficio del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo

IL GIUDICE DI PACE

Letto il ricorso che precede;

Esaminati gli atti e ritenuta la propria competenza;

Ritenuto il credito certo, liquido ed esigibile e fondato su prova scritta;

Visti gli artt. 633-641-642 c.p.c.; nonchè art.63 co.1, disp.att. e trans. c.c.

INGIUNGE

Al Comune di Belvedere Marittimo in persona del Sindaco p.t. di pagare immediatamente dalla notifica del presente decreto al ricorrente, la somma di **euro 3.650,00**, per la causale di cui al ricorso oltre gli interessi legali dalla maturazione del diritto sino al soddisfo, nonché spese e competenze della presente procedura che si liquidano in complessive euro 537,00= di cui euro 43,00= per spese, euro 349,00= per diritti, euro 145,00= per onorario, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge e spese successive occorrente.

Autorizza l'esecuzione provvisoria del presente decreto.

Avverte l'ingiunto che contro il presente decreto può proporre opposizione entro 40 (quaranta) giorni dalla notifica innanzi a questo Ufficio e che durante lo stesso termine gli atti rimarranno depositati in Cancelleria.

Belvedere Marittimo, li 22 100 2010

IL CANCELLIERE C1
Mario Midaglia

IL GIUDICE DI PACE
D.ssa Daniela TURCO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA, oggi 22 100 2010


IL CANCELLIERE C1
Mario Midaglia

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

PRIMA DELLA RACCOLTA

DATA 29 LUG. 2010

UFFICIO R.M. SPORANO



IL G. d. P. di BELVEDERE MARITTIMO CON SENT. N. 695/2012
DEL 19/7/2012, DEPOSITATA IN DATA 31/7/2012, HA
COSÌ DECISO:

PQM

Il Giudice di Pace di Belvedere Marittimo, definitivamente pronunciando
sulla domanda n. 705/10, proposta dal Comune di Belvedere Marittimo, in
persona del Sindaco, legale rappresentante p.t. contro Cooperativa Sociale
Sociality 3000, in persona del suo presidente, sig.ra Carmelina Carrozzino,
legale rappresentante p.t., ogni diversa istanza ed eccezione rigettate, così
dispone:

- 1) Rigetta l'opposizione, di conseguenza conferma in toto il D.I.
opposto n. 107/10 del 22.07.10 emesso dal Giudice di Pace di
Belvedere Marittimo.
- 2) Condanna il Comune di Belvedere Marittimo al pagamento delle spese

7

di lite che liquida in complessivi € 507,00, di cui € 222,00 per diritti e
spese ed € 285,00 per onorario, oltre il 12,5 % forfettario per spese,
oltre IVA e C.p.A., come per legge.

Così deciso in Belvedere Marittimo li 19.07.12

IL GIUDICE DI PACE

(Dott.ssa Daniela Turco)

31/7/2012

man

BELVEDERE MARITTIMO, 31/7/2012

CANCELLIERE

CANCELLIERE

Ufficio Giudice di Pace - Belvedere M.mo
E copia conforme all'originale
Belvedere M.mo, 31/7/2012
II CANCELLIERE
CANCELLIERE

UFFICIO GIUDICE DI PACE
DI BELVEDERE MARITTIMO

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandante tutti gli Uffici Giudiziari che ne siano richiesti e a
tutti gli Uffici di esecuzione il presente titolo, al Pubblico
Ministero di Giustizia e a tutti gli Uffici di forza pubblica
di cui sono richiesti ne siano legalmente richiesti e quando il
provvedimento è provvisoriamente esecutivo. PRIMA REGISTRAZIONE

08 AGO. 2013

BELVEDERE MARITTIMO



CANCELLIERE F.
(Giuseppe NEVIGATO)



COPIA AUTENTICA

08 AGO. 2013

CANCELLIERE F.
(Giuseppe NEVIGATO)

UNEP TRIBUNALE DI PAOLA

Io Sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso il tribunale di Paola
Certifico di aver notificato copia dell'atto che precede a:

In _____ alla Via _____

Mediante consegna a mani di _____

A mezzo posta con racc. AG/AR spedita da Paola oggi _____

L'Ufficiale Giudiziario

Comune di Belvedere Marittimo, in forza del decreto p.t.,
VIA MAGGIORE MARITTIMO 186, Belvedere Marittimo (CS)
e non d. Belvedere Marittimo
3 in 20/08/2013

TRIBUNALE DI PAOLA
SEZ. DIST. DI PAOLA
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
(Giovanni Galigiani)

SENTENZA
col R.U.S.
n. AVV. LAVAGNUS



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE MARITTIMO

SENT. N. 695/012

CRON. N. 2175/2012

REP. N. _____

R.G. N. 705/A/2010

UD. DIS. 19/7/2012

DEP. 31-07-2012

nella persona dell'Avv. Daniela TURCO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 705 /A/2010 R.G.A.C.

Oggetto: Opposizione a D.I. 107/10 reso dal Giudice di Pace di Belvedere

Marittimo il giorno 22.07.2010

Tra

COMUNE di BELVEDERE MARITTIMO, in persona del Sindaco, legale
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ugo Massimilla, nel cui

studio in Belvedere Marittimo, Via della Repubblica, 113, elettivamente
domicilia, giusta delibera della G.M. n. 219 del 12/10/2010 e mandato steso a
margine dell'atto di citazione in opposizione.

Attore- OPPONENTE

E

COOPERATIVA SOCIALE SOCIALITY 3000, in persona del legale
rappresentante p. t., Sig.ra Carmela Carrozzino, rappresentata e difesa
dall'avv. Egidio Rogati, nel cui studio in Belvedere Marittimo, via G.
Fortunato, 86, elettivamente domicilia giusto mandato a margine della
comparsa di costituzione e risposta

Convenuto- OPPOSTO

CONCLUSIONI

All'udienza del 19.07.12 le parti concludevano come da verbale in
pari data, riportandosi ai propri atti e scritti difensivi-

COMUNE DI BELVEDERE M.M.	
Prov. di Cosenza	
- 9 OTT 2012	
18871	
Prot. N°	

Per il Comune di Belvedere Marittimo:

A) Preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto

ingiuntivo n. 107/10 RG 93/10, provvisoriamente esecutivo,

emesso dal Giudice di Pace di Belvedere Marittimo in persona del

Giudice dr. Daniela Turco in data 22.07.10

B) Revocare o comunque dichiarare nullo il decreto opposto per nullità

della procura e della corretta indicazione di parte ricorrente:

C) Previo accertamento dell'insussistenza della forma *ad substantiam* del

contratto tra il Comune e la Cooperativa Sociality 3000, revocare il

decreto ingiuntivo opposto, stante il difetto del requisito della liquidità

ed esigibilità del credito per le ragioni illustrate e documentate come

sopra;

Nel Merito

D) Accertare e dichiarare l'inadempimento nei confronti del Comune di

Belvedere Marittimo della Cooperativa Sociale Sociality 3000, in

riferimento alle modalità di attuazione del servizio di raccolta dei

rifiuti urbani Porta a Porta.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Per la Cooperativa Sociale Sociality:


In via pregiudiziale: dichiarare il proprio difetto di giurisdizione indicando il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione;

In via preliminare accertata la connessione soggettiva ed oggettiva dei giudizi

in opposizione a decreto ingiuntivo di cui agli RG nn dal 700 al 710 del 2010

disporre la riunione, con effetto di trasmettere i fascicoli al coordinatore per

adottare i provvedimenti all'uopo più opportuni;



sempre preliminarmente, disposta la riunione dei procedimenti, declinare la propria competenza per valore per il superamento dei limiti fissati ex art. 7 c.p.c. essendo, in tale ipotesi, competente il tribunale di Paola, sez. distaccata di Scalea;

Nel merito, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va chiarito che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, L. 18/06/2009, n.69.

V'è ancora da specificare che la concessa provvisoria esecuzione del decreto opposto, veniva sospesa ai sensi dell'art. 649 c.p.c., non sussistendo i presupposti per la sua concessione, trattandosi di credito il cui titolo non rientra tra quelli previsti dall'art 642 comma 1, c.p.c. né poteva essere concessa in forza dell'art 642 comma 2, c.p.c..

Quanto alla richiesta dichiarazione del difetto di giurisdizione formulata dall'opposto, eccezione che deriverebbe dalla contestazione avanzata dall'opponente sulla forma e i contenuti del titolo di carattere amministrativo (ordinanza contingibile e urgente emessa dal Sindaco di Belvedere Marittimo), posto a fondamento del decreto ingiuntivo, si osserva: nel caso esaminato la giurisdizione compete al giudice ordinario.

Invero, il decreto veniva emesso in forza di un documento fiscale (fattura cfr), ma non solo, pur a voler considerare la fonte che autorizzava la raccolta dei rifiuti Porta a Porta, ossia, l'ordinanza contingibile e urgente del sindaco, v'è da chiarire in merito che, a seguito dell'emissione del provvedimento amministrativo e della sua definitività per omessa impugnazione nei termini

(come nel caso di specie) : *“Al giudice ordinario non compete stabilire se il potere sia stato legittimamente esercitato in sede di emissione del provvedimento amministrativo”*, perché la natura di tale atto non viene sotto alcun profilo in rilievo nella fase di riscossione del credito del privato nei confronti dell'amministrazione, così come l'eventuale credito dell'amministrazione nei confronti del privato, trattandosi, nel caso che ci occupa, di un diritto soggettivo a percepire un credito.

La fattispecie integra un'ordinaria pretesa creditoria, il giudice, in tali casi, deve valutare solo se il privato abbia diritto o meno alla somma ingiunta per l'attività svolta e specificata in fattura.

La decisione appena assunta trova il suo fondamento in Cass. Sez. Unite Civile, ordinanza del 10 luglio 2006, n. 15611.

Quanto detto giustifica anche il fatto che le numerose contestazioni formulate dall'opposto sulla forma e i contenuti dell'ordinanza contingibile e urgente (cfr. in atti) emessa dal Sindaco di Belvedere Marittimo, non possono essere trattate in questa sede ma avrebbero potuto formare oggetto di opposizione al Giudice amministrativo se formulate nei termini.

Quanto alla all'eccezione sollevata dal Comune di: *“nullità del decreto ingiuntivo per impossibilità di identificare parte ricorrente- la mancata identificazione del rappresentante legale che ha conferito procura”* si osserva:

l'eccezione è infondata.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 4819 del 7 marzo 2005, è intervenuta in merito per sanare i differenti orientamenti che sul punto si erano formati nelle varie pronunce della Cassazione succedutesi nel tempo,

sostenendo che l'inammissibilità dell'atto processuale al quale accede una procura alla lite di persona giuridica priva dell'esatta indicazione del soggetto conferente l'incarico difensivo, va dichiarata ogni volta che la sottoscrizione sia illeggibile, che l'identità non sia ricavabile dall'atto o dagli atti della causa.

Nel caso che ci occupa l'identità del soggetto, legale rappresentante della società che ha conferito il mandato, è desumibile dagli atti acclusi al fascicolo del monitorio in modo incontrovertibile, ed invero, nell'ordinanza contingibile e urgente -atto pubblico-, si legge a chiare lettere il nome del Presidente, legale rappresentante della Cooperativa Sociale Sociality 3000, nella persona della sig.ra Carmelina Carrozzino (cfr.), la quale, peraltro, sottoscriveva e autenticava la fattura allegata all'interno del fascicolo del monitorio (cfr.)

Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata.

Il titolo in base al quale il decreto ingiuntivo veniva emesso è la fattura n. 57/08

Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra negli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde quando tale rapporto, per la sua natura o il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto ma costituisce al più un mero indizio (Cass. Civ. sez. II,

20/05/2004, n. 9593; Cass. Civ., Sez. II 28/04/2004 n. 8126; Cass. Civ. Sez. II

20/09/1999, n.10160)

Solo nel caso in cui il rapporto non fosse contestato tra le parti, a seguito della sua ricezione, come nel caso che ci occupa, la fattura potrebbe costituire valido elemento di prova, quanto alle prestazioni eseguite, specie quando il debitore abbia accettato, senza muovere alcuna contestazione, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. Civ. Sez. III /3/07/1998, n. 6502).

Dal che si può tranquillamente affermare che la fattura emessa, per non essere stata contestata, potrebbe assurgere di per sé ad elemento di prova.

In ogni caso, pur a voler considerare la fattura quale mero elemento indiziario, la domanda ha trovato comunque fondamento all'esito dell'istruttoria svolta nel presente procedimento.

Tutti i testi escussi concordemente confermavano che il servizio veniva espletato tre volte alla settimana e si effettuava mediante la raccolta Porta a Porta dei rifiuti solidi urbani, venivano raccolti : *"... i cestini pieni fuori dalle abitazioni, e rifornivo di buste per umido, plastica gli stessi abitanti"* (cfr. Testimonianza resa da Impieri Agatino).

La raccolta veniva espletata a volte a mezzo di un furgone di proprietà della cooperativa, a volte, con un automezzo comunale e, infine, anche con auto private personali di chi effettuava la raccolta (cfr. testimonianza del sig. Pietro Nocito).

Anche il dipendente del Comune di Belvedere Marittimo, sig. Ragone Fabio, escusso in qualità di teste, riferisce: *" [...] sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto periodicamente durante il turno di servizio ci recavamo nei*

luoghi preposti e vedevamo la raccolta effettuata dai dipendenti della cooperativa".

Così anche il Comandante della Polizia Municipale di Belvedere Marittimo, sig. Palmieri Francesco, oltre a confermare la relazione di servizio già acclusa agli atti del monitoraggio, confermava tutte le circostanze indicate dall'opposto (cfr).

Non pare, dunque, ci sia altro da aggiungere, l'opposizione è infondata e va rigettata, d'altra parte, per i motivi detti, l'opponente non ha fornito la prova dei fatti impeditivi e/o estintivi dell'altrui pretesa quali prospettati nell'atto introduttivo del giudizio.

Ritiene il Giudice, di dover contenere nei minimi tariffari le spese del presente giudizio per non aggravare ulteriormente la posizione dell'Ente, spese che rispondono al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) e saranno liquidate come da dispositivo.

PQM

Il Giudice di Pace di Belvedere Marittimo, definitivamente pronunciando sulla domanda n. 705/10, proposta dal Comune di Belvedere Marittimo, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t. contro Cooperativa Sociale Sociality 3000, in persona del suo presidente, sig.ra Carmelina Carrozzino, legale rappresentante p.t., ogni diversa istanza ed eccezione rigettate, così dispone:

1) Rigetta l'opposizione, di conseguenza conferma in toto il D.I. opposto n. 107/10 del 22.07.10 emesso dal Giudice di Pace di Belvedere Marittimo.

2) Condanna il Comune di Belvedere Marittimo al pagamento delle spese

di lite che liquida in complessivi € 507,00, di cui € 222,00 per diritti e
spese ed € 285,00 per onorario, oltre il 12,5 % forfettario per spese,
oltre IVA e C.p.A., come per legge.


Così deciso in Belvedere Marittimo li 19.07.12



IL GIUDICE DI PACE

(Dott.ssa Daniela Turco)

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
agl. 31/7/2012



UFFICIO GIUDICE DI PACE
DI BELVEDERE MARITTIMO

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a
chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico
Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica
di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti e quando il
provvedimento è provvisoriamente esecutivo.


BELVEDERE MARITTIMO, 3/9/2012

Il Cancelliere
Giuseppe Napolitano



E COPIA AUTENTICA

Belvedere Marittimo, 3/9/2012



IN UNO DEI PAGLIA
DISTACCA

o. ofato repesi

Corris al Benigno H. no, in fine del Handels
p.t, un MAGGIORI Histori, 1 stori
Benigno H. no (C)

